



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: V.ia Roccuzzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggeni@pec.it

Seduta del C.d.A.

del 26/05/2022

AMAT S.p.A. - CONSIGLIO



Prot. D.G.

285

II PRESIDENTE

PRESO atto della proposta prot. n. 18 del 16.05.2022 della Direzione Affari Legali/UOGC avente il seguente oggetto: **“RISOLUZIONE del contratto (protocollo informatico 2336), stipulato con la società ETT s.r.l. di Acireale (CT), relativo all’affidamento dei lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccuzzo – CIG 8727534CE2”.**

- **VISTA** l’annotazione da parte della competente D.E.F.

Si prende nota della proposta di cui alla relazione n. 18 del 16/05/2022 della Direzione Affari Legali, UOGC che, rientrando tra gli atti dovuti, trova copertura nell’ambito del risultato di esercizio atteso nel piano di risanamento approvato.

G.T.

*Direzione Economico Finanziaria
U.O. Budget Bilanci e Controllo Gestione
Il Direttore*

Verificato il prodromico inserimento della proposta nel programma di gestione per la successiva pubblicazione del deliberato.

Ritenuta la necessità della relativa approvazione da parte del C.d.A., la inoltra alla Direzione Affari Generali per le conseguenti attività del Consiglio.

Il Presidente
avv. Michele Cimino

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminata la superiore proposta prot. n. 18 del 16.05.2022 della Direzione Affari Legali/UOGC di cui fa propri i contenuti

DELIBERA


REVOCARÉ, per i motivi esposti in narrativa, l'aggiudicazione definitiva (protocollo telematico n.2336) in favore della Società ETT s.r.l. di Acireale (CT), inerente l'affidamento lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo, adottata con determinazione del C.d.A. nella seduta del 15.09.2021 – punto 6.

ANNULLARE il contratto stipulato in data 04.01.2022.

SVINCOLARE la garanzia definitiva n.1795869 di € 10.750,00, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SpA in data 28.07.2021.

ANNULLARE l'impegno di spesa, assunto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.09.2021 – punto 6, di € 334.377,39 oltre IVA (di cui € 214.997,37 per lavori, € 12.332,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 107.047,43 per somme a disposizione della stazione appaltante).

RISERVARE a successivo atto deliberativo, allorquando il RUP avrà predisposto ed aggiornato economicamente il nuovo progetto aziendale per i lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici, l'indizione di nuova procedura di gara.



Approvato dal C.d.A.
in Data 26/05/2022
Punto N. 13 O.d.G.

Amat Palermo S.p.a
Il Presidente
Avv. Michele CIMINO



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it

Seduta del C.d.A.

del 26/05/2022

Punto N. 13 O.d.G.



SERVIZIO AFFARI LEGALI - UOGC

Prot. n. 18 del 16.05.2022

AMAT
UOGC

Al Sig. Presidente
del Consiglio di Amministrazione

S E D E

OGGETTO: RISOLUZIONE del contratto (protocollo informatico 2336), stipulato con la società ETT s.r.l. di Acireale (CT), relativo all'affidamento dei lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo – CIG 8727534CE2.

Allegati:

- Nota D.I. prot.n.40 del 22.02.2022
- Nota ETT prot.n.5912 del 16.03.2022.
- Nota ETT dell'11.04.2022.
- Nota D.I. Prot.n. 86 del 14.04.2022.
- Mail del RUP Ing. Lumione del 22.04.2022.

Con determinazione del C.d.A. nella seduta del 15.09.2021 – punto 6, è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Società ETT s.r.l. di Acireale (CT), la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo. Il relativo contratto è stato stipulato in data 04.01.2022.

In data 22.02.2022 il RUP aveva richiesto alla ditta aggiudicataria la documentazione attestante la valutazione dei rischi per procedere alla consegna ed il conseguente inizio dei lavori; detta documentazione è stata consegnata in data 16.03.2022 ma nella stessa nota di trasmissione, la ditta ETT s.r.l. di Acireale (CT) aveva già evidenziato la problematica riguardante il costante ed incessante aumento dei costi delle materie prime e dei componenti alla quale, in un primo momento, il RUP aveva risposto che la problematica riguardante l'aumento dei costi delle materie prime e dei componenti sarebbe stata affrontata alla luce del meccanismo di compensazione introdotto dal Decreto Sostegni-ter.

In data 11.04.2022 è pervenuta un'ulteriore nota della ditta ETT s.r.l. di Acireale (CT) nella quale veniva evidenziato come anche i costi della casa costruttrice delle caldaie erano

lievitati di oltre il 27% e, pertanto, invocando l'art.1467 del C.C. ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto in argomento.

Alla luce di quanto sopra il RUP, con la nota prot.n. 86 del 14.04.2022 ha chiesto alla Direzione Affari Legali di valutare la sussistenza delle condizioni per la rescissione del contratto ed a seguito di un incontro tenutosi con il Dirigente della Direzione Affari Legali ed il Capo Unità UOGC lo stesso RUP (Ing. Lumione) con mail del 22.04.2022 ha ritenuto più proficuo per l'Azienda procedere alla risoluzione contrattuale ed effettuare un ulteriore esperimento di gara, successivamente alla revisione del progetto attuale, con l'adozione del nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici anno 2022.

A tal proposito, il RUP ha comunicato che, allo stato, non è stata effettuata alcuna prestazione contrattuale.


Ritenuto quanto sopra esposto, si propone di:

1. REVOCARE, per i motivi esposti in narrativa, l'aggiudicazione definitiva (protocollo telematico n.2336) in favore della Società ETT s.r.l. di Acireale (CT), inerente l'affidamento lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo, adottata con determinazione del C.d.A. nella seduta del 15.09.2021 – punto 6.
2. ANNULLARE il contratto stipulato in data 04.01.2022.
3. SVINCOLARE la garanzia definitiva n.1795869 di € 10.750,00, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SpA in data 28.07.2021.
4. ANNULLARE l'impegno di spesa, assunto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.09.2021 – punto 6, di € 334.377,39 oltre IVA (di cui € 214.997,37 per lavori, € 12.332,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 107.047,43 per somme a disposizione della stazione appaltante).
5. RISERVARE a successivo atto deliberativo, allorquando il RUP avrà predisposto ed aggiornato economicamente il nuovo progetto aziendale per i lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici, l'indizione di nuova procedura di gara.

Il Capo Unità
(Carlo Ferlisi)



Il Dirigente
(Dott. Marcello Bartolone)





Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it
DIREZIONE INGEGNERIA

ALLEGATO C alla nota n. 86 del 14/04/2022



Prot. N. 40 del 22/02/2022

Pagine inclusa la presente n° 2

Spett.le Impresa Appaltatrice
ETT s.r.l.
 Via Carammone, 5
 95024 Acireale CT
 Pec: ett@gigapec.it

E, p.c. Al Coordinatore per la Sicurezza
Arch. Santo Giovanni Aiello
 Via Aldo Moro, 35
 90047 Partinico PA

Pec: santogiovanni.aiello@archiworldpec.it

Oggetto: Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo.
Richiesta della documentazione attestante la valutazione dei rischi.
CIG: 8727534CE2.

Al fine di dare seguito alla prevista riunione di coordinamento ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e successivamente procedere con la consegna e il concreto inizio dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, si invita codesta spett.le impresa a fornire a questo Ufficio, per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che legge per conoscenza, la documentazione attestante la valutazione dei rischi. Il CSE avrà cura di fornire l'elenco dei documenti validi per la sicurezza in relazione agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08.


La documentazione dovrà essere consegnata entro il 01/03/2022.

Nelle more di quanto sopra, a completo riscontro delle osservazioni effettuate da codesta impresa in occasione dell'incontro preliminare, svoltosi presso i locali di questa Azienda in data 10/02/2022 con riferimento alla problematica relativa alla sostituzione delle caldaie RTQ 349 ed RTS 850 con delle caldaie a condensazione di uguale potenza. Si ribadisce che, in ottemperanza a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata da codesta impresa ai fini della valutazione tecnica ed economica in fase di gara (che fa parte integrante del contratto d'appalto sottoscritto in data 07/01/2022, n. di rep. 2336), l'attività risulta essere a completo carico di codesta impresa e dovrà


comprendere tutte le attività occorrenti per effettuare la sostituzione delle caldaie a perfetta regola d'arte, ivi compreso lo smontaggio della caldaie esistenti, le eventuali modifiche impiantistiche e tutto quanto necessario al fine di dare le nuove caldaie perfettamente funzionanti. Il tutto senza che codesta impresa possa avanzare ulteriore pretesa di carattere economico per l'espletamento della suddetta attività.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Lumione



Il Direttore
Ing. Pasquale Spadola



ALLEGATO D

alla nota n. 86 del 14/04/2022

Spett.le AMAT PALERMO SPA

Alla C.A. del R.U.P. Ing. Giovanni Lumione
e P.C.
al Dir. Ing. Pasquale Spadola
al CSE Arch. Santo Giovanni Aiello

Prot. n. 5912
del 16.03.2022

in riferimento a quanto in oggetto, con la presente riscontriamo la Vs nota del 09.03.22 recante prot. n.0005346, anzitutto per rilevare la mancata consegna dei documenti di cui all'art. 92 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08 al CSE non imputabile alla scrivente impresa in quanto la stessa ha dato correttamente seguito alla richiesta di codesta Amm.ne formulata con nota del 22.02.22 recante prot. n.0003983, con la quale la stessa si limitava a richiedere la trasmissione del documento relativo alla valutazione dei rischi e rimandando al CSE l'onere di richiedere la documentazione necessaria onde procedere con la riunione preliminare di cui all'art. 26 D.Lgs 81/08. Pertanto è di tutta evidenza che nessun ritardo è configurabile a carico della scrivente impresa avendo dato tempestivamente seguito alle richieste di codesta Amm.ne ed essendo rimasta a disposizione del CSE per la trasmissione dei documenti richiesti. A conferma di tutto quanto esposto, tenuto conto delle precisazioni contenute nella Vs nota del 09.03.22, siamo a trasmettere la documentazione richiesta scaricabile tramite l'applicazione wetransfer dal seguente link:

<https://we.tl/t-afZoE1rFHJ>

la quale li mette a disposizione per 7 giorni a far data da oggi, scaduti i quali non sarà più disponibili, qualora doveste averne bisogno successivamente vi forniremo il nuovo link dove poter scaricare i documenti. Si rimane a disposizione per eventuali necessarie integrazioni.

Nel contempo cogliamo l'occasione per segnalare che ritenendo la consegna dei lavori in procinto di essere formalizzata, abbiamo provveduto ad allertare l'agente della casa costruttrice delle caldaie, il quale ci ha comunicato che la casa madre in considerazione del costante ed incessante aumento dei costi delle materie prime e dei componenti, congiuntamente a quelli di trasformazione e trasporto, rendono necessario un adeguamento dei prezzi di listino, con conseguente impossibilità di dar seguito anche agli ordini già effettuati per i prezzi convenuti. Lo stesso agente ci ha anche trasmesso i nuovi prezzi che determinano un aumento di costo di circa il 28%, precisando che dette quotazioni per altro potrebbe essere suscettibili di modifiche in teius, in consolidazione dell'attuale situazione mondiale a seguito del conflitto Russa-Ucraina.

Di conseguenza vi invitiamo a fissare una riunione, preliminarmente anche telefonica o su piattaforma online, in presenza anche dei legali delle parti e del D.L., al fine di esplicitare i termini della problematica e concordare come procedere.

Nell'attesa di un Vs gentile riscontro l'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti
Felice Torrisi
380 32 999 76

ETT S.R.L.
VIA CARAMMONE N.5
95024 - ACIREALE (CT)
P.IVA 04606020875

Da : amat.segrgen@pec.it

A : ett@gigapec.it, santogiovanni.aiello@archiworldpec.it

Cc :

Data : Wed, 09 Mar 2022 10:12:58 -0000

Oggetto : Prot. n. 0005346 del 2022-03-09 10:12:49 - 53D1 Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del Deposito AMAT - Richiesta documentazione



ISO 14001
I.C. Certification



ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

Spett.le

AMAT Spa

Alla C.A. del Dir. Ing. Pasquale Spada
e P.C. al R.U.P. Ing. Giovanni Lumione

OGGETTO: *Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT - CIG 8727534CE2. Esercizio del diritto previsto dall'art. 1467 c.c.*

In riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla nostra precedente nota a mezzo pec del 15.03.2022 e in riscontro alla Vs del 18.03.2022, con la presente siamo ad esporre quanto segue.

Come già anticipato, ritenendo prossima la consegna dei lavori, abbiamo proceduto ad allertare l'agente della casa costruttrice delle caldaie, il quale ci ha trasmesso una nota della RIELLO (allegata) con la quale quest'ultima comunicava che il costante ed incessante aumento dei costi delle materie prime e dei componenti, congiuntamente a quelli di trasformazione e trasporto, hanno reso necessario un adeguamento dei prezzi di listino.

L'agente con successive mail ci inoltrava i nuovi preventivi aggiornati (allegati), precisando che dette quotazioni potrebbero essere suscettibili di modifiche in peius in considerazione del conflitto Russia – Ucraina e relative conseguenze.

Ebbene, mettendo in correlazione i preventivi ricevuti prima di presentare l'offerta di gara in data 28.05.2021 e quelli ricevuti da ultimo, si può notare un aumento di costo del 27,71%, come si evince dalla tabella di raffronto di seguito riportata:

ELENCO PREVENTIVI (FASE DI GARA)	IMPORTO
OFFERTA N°0200169552 DEL 24.05.21	57.930,33 €
OFFERTA N°58937 DEL 26.05.21	12.849,92 €
OFFERTA N°58939 DEL 26.05.21	35.781,66 €
TOTALE IVA ESCLUSA	106.561,91 €

ELENCO PREVENTIVI AGGIORNATI AL 10-03-22	IMPORTO
OFFERTA N°0200200170 DEL 09.03.22	73.548,48 €
OFFERTA N°83972 DEL 10.03.22	16.161,08 €
OFFERTA N°83975 DEL 10.03.22	46.381,65 €
TOTALE IVA ESCLUSA	136.091,21 €



ISO 14001
U.C. (Certification)



ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

Tale circostanza integra certamente gli estremi per l'applicazione della disposizione dell'art. 1467 C.C. primo comma, peraltro richiamata nel contratto stipulato con codesta Amministrazione, secondo cui "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458".

Invero, l'aumento dei costi sopra rappresentato determina che la prestazione della sottoscritta ditta sia divenuta eccessivamente onerosa, e ciò per circostanze straordinarie ed imprevedibili, e certamente non imputabili alla scrivente, con conseguente alterazione dell'originario rapporto di equivalenza e consequenziale rimedio previsto dall'art. 1467 c.c., consistente nella possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.

Del resto l'aumento dei prezzi negli ultimi sei mesi è sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che il governo è dovuto intervenire dapprima con il decreto sostegni bis, prevedendo un sistema di compensazione in considerazione dell'imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi delle materie prime.

La stessa ANAC con nota del 15.02.2022 invocava un intervento urgente da parte del parlamento e del governo per far fronte all'aumento dei costi anche per le materie prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione.

Seguiva l'emissione del D.L. 17 /2022 il cui art. 25 estende la compensazione già prevista dal decreto sostegni bis a tutti i tipi di contratto in corso di esecuzione alla data del 02.03.2022.

Peraltro, la norma introdotta con l'art. 29 comma 1lett. A del D.L. 4/2022, che prevede l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara, non fa altro che confermare l'assoluta imprevedibilità degli aumenti di prezzo a causa degli straordinari eventi che stanno interessando l'intero panorama mondiale.

A tutto ciò si aggiunga che in questo quadro la casa madre Riello non assicura tempi di consegna certi, pretendendo inoltre di determinare il prezzo di vendita in base alla data di avvenuta consegna, così aggravando la posizione della scrivente impresa, tenuto conto peraltro che i relativi prodotti costituiscono quasi per intero l'oggetto dell'affidamento da eseguire nei confronti di codesta stazione appaltante.

Per tutto quanto esposto, essendo di tutta evidenza la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1467 c.c. primo comma, siamo a comunicare l'intenzione di risolvere il contratto in oggetto e tal fine Vi chiediamo di procedere consensualmente con le forme che vorremo concordare.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Acireale, 11.04.22

L'AMM.RE UNICO FELICE TORRISI

ett s.r.l.
Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT)
Part. IVA: 04606020875



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it

DIREZIONE INGEGNERIA

Prot. N. 26 del 14/04/2022

Pagine inclusa la presente n° 2

Al Direttore
Direzione Affari Legali
AMAT Palermo S.p.A.

SEDE

Oggetto: **Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo.**
Richiesta di risoluzione contrattuale formulata dall'impresa appaltatrice.
CIG: 8727534CE2.

Con nota del 11/04/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 8498 del 12/04/2022 e riportata in allegato alla **lettera A**, l'impresa ETT s.r.l., appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, ha evidenziato *la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1467 c.c. primo comma* al fine di voler procedere con la risoluzione del contratto, sottoscritto in data 07/01/2022 e riportato in allegato alla **lettera B**.

Con nota prot. n. 3983 del 22/02/2022, riportata in allegato alla **lettera C**, questa Direzione aveva richiesto, successivamente alla sottoscrizione del contratto, la documentazione attestante la valutazione dei rischi, al fine di dare seguito alla riunione di coordinamento ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e procedere con la consegna e il concreto inizio dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Con nota del 16/03/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 5912 di pari data e riportata in allegato alla **lettera D**, ETT ha consegnato la documentazione richiesta, tuttora al vaglio del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Nella stessa nota ETT ha evidenziato la problematica riguardante il *costante ed incessante aumento dei costi delle materie prime e dei componenti*, invitando l'Azienda a *fissare una riunione, al fine di esplicitare i termini della problematica e concordare come procedere*.

Con nota prot. n. 6250 del 18/03/2022, riportata in allegato alla **lettera E**, questa Direzione ha rappresentato che la problematica riguardante l'aumento dei costi delle materie prime e dei

componenti va affrontata alla luce del meccanismo di compensazione introdotto dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), non ritenendo così opportuno partecipare ad alcun incontro proposto.

Quanto sopra rappresentato al fine di fornire alla S.V. ogni elemento utile e necessario per valutare la sussistenza delle condizioni per la rescissione del contratto per volontà dell'impresa appaltatrice, secondo quanto richiesto con nota allegata n. 8498/2022


Distinti saluti

Allegati:

- A – Nota di ETT s.r.l., per l'esercizio del diritto previsto dall'art. 1467 c.c., prot. n. 8498 del 12/04/2022;
- B – Contratto di appalto tra AMAT e ETT s.r.l. rep. N. 2336, sottoscritto in data 07/01/2022;
- C – Nota di AMAT, per la richiesta della documentazione attestante la valutazione dei rischi, prot. n. 3983 del 22/02/2022;
- D – Nota di ETT s.r.l., per la consegna della documentazione attestante la valutazione dei rischi, prot. n. 5912 del 16/03/2022;
- E – Nota di AMAT, prot. n. 6250 del 18/03/2022.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Lumione



Il Direttore

Ing. Pasquale Spadola



Oggetto: Re: Lavori di riqualificazione e metanizzazione degli impianti termici a servizio del deposito AMAT di Roccazzo. Richiesta di risoluzione contrattuale formulata dall'impresa appaltatrice. CIG: 8727534CE2

Mittente: Lumione Giovanni <g.lumione@amat.pa.it>

Data: 22/04/2022, 07:46

A: Ferlisi Carlo <c.ferlisi@amat.pa.it>

CC: Spadola Pasquale <p.spadola@amat.pa.it>, Marcello Bartolone <m.bartolone@amat.pa.it>

Come ho già avuto modo di evidenziare nella mia mail del 13 aprile u.s., l'art. 1467 c.c., richiamato all'art. 28 del contratto sottoscritto con l'impresa appaltatrice in data 07/01/2022, si applica esclusivamente nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita e la sentenza cass. civile, sez. II, n. 26862 del 22/10/2019 ha stabilito che **i contratti di appalto non possono considerarsi ad esecuzione continuata o periodica**. Inoltre il contratto di appalto non può nemmeno considerarsi ad esecuzione differita, essendo questa tipologia di contratto quella in cui si ha un dato termine (termine di adempimento) che corrisponde all'interesse di ottenere il bene oggetto dell'obbligazione in un determinato momento; in altri termini il contratto ad esecuzione differita non adempirebbe alla sua funzione pratica, cui è preordinato, se la sua esecuzione non avvenisse nel momento stabilito, circostanza questa non presente normalmente nei contratti di appalto e men che meno nel contratto in questione.

In tema di revisione dei prezzi e nell'ipotesi di voler comunque offrire una modifica delle condizioni contrattuali sotto l'aspetto economico, si potrebbe applicare al caso in questione l'art. 1664 c.c. che, come già evidenziato nella mail del 13 aprile, conferisce all'appaltatore la possibilità di chiedere una revisione del prezzo complessivo convenuto, *qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo*. Tale possibilità che nel caso in questione determinerebbe il riconoscimento di una revisione del corrispettivo contrattuale pari al 17,71%, atteso che i costi delle materie prime e dei componenti, congiuntamente a quelli di trasformazione e trasporto, hanno subito un aumento, come dichiarato dall'impresa appaltatrice, pari al 27,71%, non sarebbe neanche immediatamente perseguibile senza passare dall'approvazione del C.d.A. Peraltro l'impresa, ancor prima della sottoscrizione del contratto e a parere dello scrivente, non ha manifestato, nel corso delle riunioni interlocutorie preliminari, quei requisiti di professionalità e serietà necessari per adempiere alle obbligazioni richieste dal progetto posto a base di gara. A ciò si aggiunge la circostanza che l'impresa è risultata l'unica ammessa in sede di gara, essendo così venuta meno, per forza di cose, la necessaria selezione conseguente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per tali motivazioni ritengo che non sia utile nè opportuno offrire alcuna modifica delle condizioni contrattuali mentre ritengo più proficuo per l'Azienda venire incontro all'intenzione, manifestata dall'impresa, di risolvere il contratto.

Successivamente sarà necessario effettuare un ulteriore esperimento di gara, non prima però di avere proceduto ad una revisione del progetto in considerazione dell'adozione del nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022, adottato dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia con decreto D.A. n. 49/Gab del 24/12/2021.

Saluti

G. Lumione

Il 21/04/2022 10:57, Ferlisi Carlo ha scritto:

**Alla luce del terzo comma dell'art.1467 del C.C. e del conflitto bellico avvenuto in data 24 febbraio u.s. ed ancora in corso, prendi in considerazione di offrire una modifica equa delle condizioni contrattuali.
Cordialità**

Marcello Bartolone

Carlo Ferlisi

Il 14/04/2022 09:29, Lumione Giovanni ha scritto:

Buongiorno,

A seguito della nota di ETT s.r.l., appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, inviata all'Azienda e nella quale ha evidenziato *la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1467 c.c. primo comma* al fine di voler procedere con la risoluzione del contratto, vi trasmetto l'intera documentazione necessaria per valutare e stabilire l'iter da seguire per venire incontro alla loro richiesta.

Saluti
G. Lumione

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Fwd: Assegnazione Documento Prot. 0008498 del 12/04/2022 14:20:19

Data:Wed, 13 Apr 2022 13:19:51 +0200

Mittente:Lumione Giovanni <g.lumione@amat.pa.it>

Organizzazione:AMAT Palermo S.p.A.

A:Spadola Pasquale <p.spadola@amat.pa.it>

Buongiorno Pasquale,

ETT, aggiudicataria e firmataria del contratto dei lavori di riqualificazione degli impianti termici, ha inviato una nota in cui ha evidenziato *la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1467 c.c. primo comma* al fine di voler procedere con la risoluzione del contratto.

Ora il citato articolo, richiamato all'art. 28 del contratto, si applica esclusivamente *nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita*; si da il caso che la sentenza cass. civile, sez. II, n. 26862 del 22/10/2019 ha stabilito che **i contratti di appalto non possono considerarsi ad esecuzione continuata o periodica ne tanto meno essi possono considerarsi ad esecuzione differita**, essendo questi ultimi contratti il cui adempimento viene eseguito con un apprezzabile intervallo di tempo rispetto alla conclusione degli stessi.

Pertanto l'unica fonte normativa ad oggi applicabile in tema di revisione prezzi sarebbe il DL

27/01/2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), in linea con l'art. 1664 c.c. che conferisce all'appaltatore la possibilità di chiedere una revisione del prezzo complessivo convenuto, *qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo. In tal caso, la revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.*

Tuttavia sulla volontà manifestata da ETT credo sia necessario coinvolgere la Direzione Affari Legali in modo da stabilire quale debba essere l'iter giuridicamente corretto da seguire. A tal fine ho predisposto la nota allegata.

Saluti
G. Lumione

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Assegnazione Documento Prot. 0008498 del 12/04/2022 14:20:19

Data:Tue, 12 Apr 2022 12:21:39 -0000

Mittente:g.trumbaturi@amat.pa.it

Rispondi-a:g.trumbaturi@amat.pa.it

A:g.lumione@amat.pa.it

amat@amat.pa.it

Gentile Lumione Giovanni,

il documento prot. **0008498** del 12/04/2022 14:20:19

avente il seguente oggetto: **:Prot. n. 0006250 del 2022-03-18 12:50:29 - Prot.n.64 DI
Lavori riqualificazione**

mittente: **ETT srl**

è stato assegnato per competenza al tuo ufficio.

Per accedere al sistema di Protocollazione e Gestione Documentale Seedoo clicca sul link seguente:

Vedi il documento su Seedoo

AMAT Palermo S.p.A.

Trumbaturi Giovanni

